



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 20/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022.

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

20 dicembre 2022

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	A
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	P
MOTTA LINDA	P		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CREMONINI MAURA	P		
BERGAMINI MANUEL	P		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	A		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. CEVOLANI WILLIAM
2. ZANELLATI MARTINA
3. LIU GIOIA

OGGETTO:
REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175 è stato approvato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico");
- questo ente ha provveduto con deliberazione consiliare n. 33 del 20.09.2017 alla ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico, così come previsto dall'art. 24, comma 1, del TUSP;

Dato atto che:

- l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti del successivo comma 2 dell'articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il comma 2 dello stesso articolo 20 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione qualora, in sede di ricognizione ordinaria di cui al comma 1, sussistano:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, considerando i risultati conseguiti a seguito dell'entrata in vigore del TUSP;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Premesso inoltre che:

- l'art. 4 del TUSP stabilisce che è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;

- sempre l'articolo 4 TUSP, prevede che:
 - per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
 - sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
 - siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
 - sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
 - sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4, comma 9-bis).

Dato atto infine, che in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Premesso altresì che:

- l'ambito della ricognizione richiesta è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- a norma delle definizioni appena sopra richiamate, la ricognizione ordinaria ha ad oggetto solamente le partecipazioni in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata agli organismi partecipati);

Considerato che :

- è stata effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- si ritiene, per le motivazioni esposte nella relazione allegata, di mantenere tutte le attuali partecipazioni dando atto che non risulta necessario un piano di razionalizzazione;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Scrivano, riportata nel verbale di seduta;

Con n. nove voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Claudio, Liu), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2022, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Argelato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lvo 175/2016 (TUSP), contenuta nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. di dare atto che:
 - tutte le partecipazioni detenute dal Comune rispettano le norme definite dal D.L.vo 175/2016 e vengono quindi mantenute;
 - non è necessario un piano di razionalizzazione delle suddette partecipate, come da motivazioni contenute nella relazione allegata;
3. di inviare copia della presente deliberazione e dei relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna.
4. di comunicare l'esito della ricognizione all'Ufficio IV della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 15 del TUSP, secondo le modalità individuate e comunicate dallo stesso Ufficio;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione e dei suoi allegati a tutte le società partecipate dal Comune;
6. con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Claudio, Liu), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134 co. 4 del D.L.vo 267/00, stante l'urgenza di provvedere entro il termine del 31.12.2022.



COMUNE DI ARGELATO

Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 20/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Argelato
Città Metropolitana di Bologna

**REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI ARGELATO**

Anno 2022

Indice

Premessa	3
Le partecipazioni societarie del Comune di Argelato	6
1. Farmacia Comunale di Funo s.r.l.	7
2. HERA s.p.a	10
3. Lepida s.c.p.a	12
4. Geovest s.r.l.	16

Premessa

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.09.2017, a norma dell'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

L'art. 20 del TUSP, al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Si deve pertanto procedere alla revisione ordinaria delle Società al 31/12/2021.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP). Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il triennio rilevante è il triennio 2018-2020.
- v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP). Solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto;

- vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Inoltre, sempre l'articolo 4 TUSP, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4, comma 9-bis).

Infine, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP pare corretto prendere a riferimento l'unica nozione di "fatturato" compiutamente definita dalla legislazione vigente, ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1°, lett. f), del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359, secondo la quale per "fatturato" si intende «la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»; ovvero i righe IC1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni - e IC5 - altri ricavi e proventi - della dichiarazione IRAP (come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19320 del 2009, esplicativa del predetto decreto). Una tale definizione, sebbene estrapolata da disposizioni aventi finalità diverse da quelle del TUSP, pare nondimeno utilizzabile ai fini di cui sopra in quanto, oltre a essere l'unica prevista dalla legislazione vigente, risulta corretta sul piano logico.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la

titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);

- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all’art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all’art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Posto che il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di “ricognizione delle partecipazioni”, si deve inoltre ritenere che lo stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di «partecipazione dell’ente locale a società di capitali» generalmente riconosciuta in capo a tale organo dall’art. 42, comma 2°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le informazioni relative alla ricognizione ordinaria delle partecipate verranno inviate alla sezione della Corte dei Conti competente ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro - Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico – ufficio IV, individuata a norma dell’art. 15 del TUSP .

Infine, si precisa che la presente “revisione ordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Le partecipazioni societarie del Comune di Argelato

Il Comune di Argelato al 31.12.2021 possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

1. FARMACIA COMUNALE DI FUNO s.r.l.
2. HERA s.p.a
3. LEPIDA s.c.p.a.
4. GEOVEST s.r.l.

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di ricognizione delle partecipazioni ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria. Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.argelato.bo.it> nella sezione dedicata agli enti partecipati.

1. Farmacia Comunale di Funo s.r.l.

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Galliera 226 - 40050 – Funo di Argelato
Partita IVA	02677641207
Data di costituzione	04/08/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Argelato	100%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Argelato.

Nella gestione delle farmacia la società può esercitare attività commerciali attinenti la tutela della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio – sanitario - assistenziale, in forma diretta oppure a mezzo di terzi soggetti, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni. In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

- a) la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico – chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici;
- d) L'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;
- e) la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;
- f) la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti,

Istituti, Case di Cura e di Riposo, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;

g) la fornitura di servizi sanitari complementari inerenti sia la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti sia la prestazione di servizi in coordinamento con le ASL;

h) la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore
Comune di Argelato	100%	10.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
90.689	58.916	70.019	68.581,00	61.579,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.595.212,00	1.500.159,00	1.516.244,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	69.124,00	69.910,00	85.431,00
di cui Contributi in conto esercizio		-	1.332,00

	2019	2020	2021	media triennio
numero dipendenti	7	7	6	6,67

Analisi della partecipazione e azioni previste

Con deliberazione n. 41 del 21.07.2006 il Consiglio Comunale di Argelato ha approvato la costituzione della società Farmacia Comunale di Funo s.r.l., società che ha per oggetto la gestione delle farmacia di cui il Comune di Argelato è titolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. Successivamente sono stati stipulati, tra il Comune e la società, un contratto di affitto di ramo d'azienda ed un contratto di affitto dei locali occupati dalla farmacia stessa.

La possibilità per i Comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP).

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un unico amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Argelato e riceve un compenso annuo di euro 12.028,00. Il numero dei dipendenti è pari, invece a 6 unità; è quindi rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- la società non ha un collegio sindacale;
- il Comune di Argelato non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Farmacia Comunale di Funo s.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro e – nonostante la società fornisca servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, che ha permesso di mantenere stabili i costi della produzione, nonostante l'incremento degli affitti versati al Comune ed il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare la società ad altre società cui il Comune di Argelato partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto invece attiene alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, si rileva che la costituzione della Farmacia Comunale di Funo s.r.l. è stata deliberata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dell'interesse pubblico. La nuova forma gestionale dell'attività ha consentito di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi prefissati, prevedendo peraltro una trasformazione della forma gestionale che non ha modificato in modo sostanziale quella precedentemente adottata.

La costituzione della società ha inoltre consentito una maggiore professionalità nello svolgimento di tutte le attività che precedentemente facevano direttamente capo agli uffici comunali.

I livelli di efficienza prefigurati possono ben dirsi ampiamente raggiunti, anche solo considerando che, sin dalla sua costituzione, la società ha sempre distribuito utili.

Posto il rispetto dei parametri indicati dal TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La partecipazione del Comune garantisce le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata, anche attraverso la nomina dell'amministratore unico e gli indirizzi forniti alla società stessa per la gestione dell'attività.

Partecipazioni indirette

La società non detiene partecipazioni in altre società o enti.

2. HERA s.p.a.

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna
Partita IVA	4245520376
Data di costituzione	01/11/2002
Durata della società prevista nello Statuto	Fino al 31/12/2100
Quota del Comune di Argelato	0,09%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe)
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento)
- (c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
266.800	296.600	402.000	322.800	372.700

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio

	2019	2020	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.912.800,00	7.079.000,00	10.555.300,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	530.800,00	467.800,00	400.100,00
di cui Contributi in conto esercizio			

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

	2019	2020	2021	media triennio
numero dipendenti	9.171	9.011	9.335	9.172,33

Analisi della partecipazione e azioni previste

Hera s.p.a, costituita con atto in data 10 marzo 1995, è la società risultante dall'unione (avvenuta a partire dal novembre 2002) di dodici aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali in varie aree del nord Italia: Amf (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), Asc (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (San Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), Team (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena). A queste imprese si sono successivamente aggiunte Agea e Acosea (Ferrara), Meta (Modena), Sat (Comuni del distretto ceramico modenese), Marche Multiservizi (Pesaro e Urbino), Acegas-Aps (Padova e Trieste), Amga (Udine).

Hera ha dunque rappresentato la prima esperienza nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate e ha proseguito nel corso degli anni un percorso di crescita progressiva, incorporando altre società attive negli stessi ambiti in territori limitrofi.

Attualmente Hera è il primo operatore nazionale nell'area ambiente, il secondo nel ciclo idrico integrato, il terzo nella distribuzione del gas e il quinto nella vendita di energia elettrica, servendo complessivamente oltre 3,5 milioni di cittadini.

Dal 26 giugno 2003 Hera s.p.a. è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a..

Il Comune di Argelato detiene attualmente 1.317.099 azioni ordinarie della società (pari allo 0,09% del capitale sociale)

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015», in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP vengono di seguito riportati in forma sintetica i dati menzionati in tali disposizioni:

- la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 15 membri. Il numero dei dipendenti del gruppo è pari a 9.011 unità;
- il Comune di Argelato detiene una partecipazioni in altra società che svolge attività analoghe a quelle svolte da Hera, precisamente si tratta della partecipazione in Geovest s.r.l.;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio ed ha anzi costantemente distribuito dividendi;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione;

Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione .

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni che la società detiene in altre società non costituiscono per il Comune di Argelato «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

3. LEPIDA s.c.p.a.

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Sede legale	Via della Liberazione 15 - 40128 - Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Argelato	0,0014%

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari
- fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge
- fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio
- attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014
- acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP
- realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture

in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete

- fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione
- fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci

Composizione del capitale sociale (soci più importanti)

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	66.835	95,6412%	66.835.000
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi	420	0,6010%	420.000
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	1.297	1,8560%	1.297.000
Istituto Ortopedico Rizzoli	658	0,9416%	658.000
Comune di Argelato	1	0,0015%	1.000
Altri enti pubblici	670	0,6975%	670.000
Totale	69.881	100%	69.881.000

L'elenco completo dei soci (all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile all'indirizzo

[Elenco Soci Lepida S.c.p.A. | Lepida ScpA](#)

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
309.150	538.915	88.539	61.229	536.895

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio

2019	2020	2021
60.196.814,00	59.092.773,00	64.061.744,00
469.298,00	760.412,00	853.669,00
155.731,00	289.361,00	321.406,00

	2019	2020	2021	media triennio
numero dipendenti	610	611	622	614

Analisi della partecipazione e azioni previste

La società è stata costituita nel 2007. Il capitale sociale al 31.12.2018 ammontava ad Euro 65.526.000,00, a seguito della fusione con la società Cup2000 il capitale sociale è incrementato sino ad € 69.881,000, così come si è determinato un notevole incremento del fatturato annuo. L'utile invece risulta ridotto soprattutto a causa dei costi della produzione ed in particolare dei costi del personale.

Al 31.12.2021 la compagine sociale di LepidaScpA si compone di 448 Enti, tra cui la regione Emilia-Romagna, 328 Comuni del territorio, tutte le 8 Province emiliano romagnole oltre alla Città Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell'Emilia-Romagna, tutte le 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 40 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 22 ASP (Azienda Servizi alla Persona), 5 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 4 Enti Parchi e Biodiversità, l'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro-settentrionale, l'Azienda speciale servizi del comune di Cavriago, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. Il socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al 95,6412% del Capitale Sociale.

Il modello di funzionamento del controllo analogo di LepidaScpA, elemento costituente la natura di società in house partecipata dagli enti pubblici, prevede che il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali sia il luogo in cui il controllo analogo venga svolto nella sua pienezza con una partecipazione giuridicamente valida di tutti i Soci. Ciò in assoluta coerenza con quanto disposto dalla L.R. 11/2004 che istituisce il CPI, attribuendogli tra l'altro detta funzione. Il modello di funzionamento prevede inoltre che la Regione Emilia-Romagna, tramite le proprie strutture, si assuma l'impegno di attuare le attività di verifica e controllo e di certificare con atti formali la corrispondenza dell'azione della società alle normative vigenti. Le risultanze di questi controlli sono comunicate a tutti i Soci ed oggetto di discussione e valutazione delle sedute del CPI. Il ruolo di Regione Emilia-Romagna è delineato nella L.R. 11/2004 e ribadito nello Statuto. Il suddetto modello di funzionamento del controllo analogo rappresenta un elemento essenziale della struttura di governo della società e la sua implementazione unitamente ai tempi tecnici comunicati da Regione Emilia-Romagna per il rilascio delle certificazioni prodromiche alle valutazioni del CPI ed alle conseguenti deliberazioni assembleari, rappresentano esigenze strutturali fondanti le motivazioni della dilazione a 180 giorni, ex art. 2364 co. 2 del codice civile, della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

E' utile precisare che la motivazione dell'affidamento in house non si esaurisce nella sola valutazione di convenienza economica, ma si estende alla considerazione degli ulteriori benefici o vantaggi anche di natura non necessariamente economica conseguenti all'affidamento (cfr. art. 192 D.lgs. 50/2016 e s.m.i in merito all'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza).

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale (questa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 6 maggio 2014 e confermata con deliberazione del medesimo organo n. 399 dell'8 agosto 2014). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve un compenso pari ad €. 35.160,00. Al 31.12.2021 la società registra 622 dipendenti.
- Il collegio sindacale è composto da 3 membri il cui compenso totale è di €. 35.000,00;
- Il Comune di Argelato non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.c.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni

Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

4. GEOVEST s.r.l.

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	via dell'Oasi 373 – località Beni Comunali 40014 Crevalcore (Bo)
Partita IVA	02816060368
Data di costituzione	29/10/2002
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2060
Quota del Comune di Argelato	5,47%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività di:

- a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b) smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, anche finalizzato al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili;
- c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- d) la realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
- e) l'elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle energie rinnovabili;
- f) la commercializzazione dell'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;
- g) la gestione economica del proprio patrimonio immobiliare.

La società può inoltre:

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per la raccolta, anche differenziata, ed il trasporto dei rifiuti urbani;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per il riciclaggio, il riutilizzo, la trasformazione dei rifiuti di ogni tipo, compresi gli inerti;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- realizzare e gestire impianti, strutture, tecnologie e servizi per le attività di recupero e produzione, anche combinata, di energia termica ed elettrica da rifiuti e/o da fonti rinnovabili;

La società può altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società ed Enti locali nel territorio in cui sono dislocati i Comuni soci;
- assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative e ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore
SELVABELLA AMBIENTE S.C.a.R.L.	20%	181.250,00
Comune d'Anzola dell'Emilia	6,48%	58.725,00
Comune di Argelato	5,47%	49.571,87
Comune di Calderara di Reno	7,34%	66.518,75
Comune di Castel Maggiore	10,10%	91.531,25
Comune di Crevalcore	7,46%	67.606,25
Comune di Finale Emilia	9,54%	86.456,25
Comune di Nonantola	7,84%	71.050,00
Comune di Ravarino	3,35%	30.359,38
Comune di Sala Bolognese	3,70%	33.531,25
Comune di San Giovanni in P.	15,00%	135.937,50
Comune di Sant'Agata Bolognese	3,72%	33.712,50
TOTALE	100%	906.250,00

Premesso che:

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la legge n.152 del 3 Aprile 2006, all'art. 198 comma 1, recita: “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”. Al comma 2 viene stabilito che “I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati”. Inoltre, all'articolo 200 comma 1 della medesima legge, viene ribadito che “La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199”.
- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), che ha sostituito le autorità d'ambito (ATO), ed a cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;
- in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in particolare l’art. 34, comma 20, ai sensi del quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Le Autorità d’ambito di Modena e di Bologna, ai sensi della l.r. n. 25/99 e mediante provvedimenti tra loro coordinati (in particolare e rispettivamente, le deliberazioni assembleari n. 26 del 27/11/2006 e n. 18 del 20/12/2004), avevano individuato il bacino territoriale interprovinciale comprendente 11 Comuni, tra loro confinanti, coincidenti con l’area omogenea della pianura nord-occidentale, 8 dei quali in provincia di Bologna (Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese) e 3 in provincia di Modena (Finale Emilia, Nonantola e Ravarino), quale bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Il bacino, così come individuato, presenta caratteristiche territoriali omogenee (densità abitativa, caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e produttive), così come omogenei sono i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti ed è gestito da Geovest S.r.l., quale società a totale partecipazione pubblica secondo il modello dell’in house providing;

la Convenzione di servizio stipulata tra l’Autorità d’ambito di Bologna e Geovest S.r.l. in data 20 dicembre 2004, per il territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese, non prevedeva un termine certo di scadenza dell’affidamento e pertanto con deliberazione n. 15 del 5 giugno 2013 il Consiglio d’ambito, in relazione al bacino territoriale comprendente i Comuni dell’area omogenea della pianura nord-occidentale, ha stabilito come termine certo di scadenza delle convenzioni il 31.12.2016

Con la stessa deliberazione n. 15/2013 il consiglio d’Ambito ha contestualmente approvato, su proposta dei Consigli locali competenti, il Progetto presentato dai Comuni soci di Geovest, per l’avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gara a doppio oggetto), nel rispetto dei principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato;

Il consiglio d’ambito con deliberazione n. 43 del 29.07.2014 ha ritenuto di prevedere, inoltre, che, in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica, l’Agenzia procederà alla sottoscrizione della Convenzione per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituita società mista;

Il percorso di parziale privatizzazione di Geovest S.r.l. mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata dell’affidamento (partner industriale), descritto nel Progetto suindicato, è risultato compatibile con il nuovo quadro legislativo statale e regionale e con i principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (peraltro, Geovest S.r.l. non possiede impianti di smaltimento dei rifiuti). Tale percorso si è concluso con la selezione del socio “Selvabella Ambiente Società Consortile”.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
188.305	290.095	230.250	126.263	88.120

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio

	2019	2020	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.906.801,00	23.436.794,00	23.525.999,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	998.246,00	1.750.509,00	2.722.952,00
di cui Contributi in conto esercizio	375.816,00	1.509.419,00	2.526.837,00

	2019	2020	2021	media triennio
numero dipendenti	94	94	97	95

Analisi della partecipazione e azioni previste

Geovest s.r.l. è stata costituita in data 29.10.2002, previa deliberazione del consiglio comunale di Argelato n. 78 del 30.09.2002, per la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre che per la gestione amministrativa, l'applicazione e la riscossione della tariffa di igiene ambientale, in un primo momento e della tassa sui rifiuti, successivamente.

Il Comune di Argelato ha affidato il servizio di gestione amministrativa e di riscossione della tariffa/tassa fino al 31.12.2016, effettuando successivamente una reinternalizzazione del servizio. Il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti continua ad essere svolto dalla società.

Le dimensioni della società, determinate sulla base del bacino ottimale individuato dall'ATERSIR, consentono di ottenere un importante valore aggiunto dato dalla più elevata qualità dei servizi forniti dalla società che coinvolge in modo rilevante i soci nella definizione delle procedure di gestione.

Per i motivi sopra esposti, le attività svolte dalla società, più sopra riepilogate:

- rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali;
- sono relative alla produzione di un servizio di interesse generali, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri il cui compenso complessivo è pari ad € 31.657,60. La dotazione organica al 31.12.2021 è composta da 97 dipendenti ed è, pertanto, rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Argelato detiene una partecipazione in altra società che svolge attività analoghe a quelle svolte da Geovest s.r.l., precisamente si tratta della partecipazione in Hera s.p.a.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, non si possono attualmente individuare dei risparmi di spesa all'interno della società, si evidenzia anzi un incremento

della spesa di personale e di conseguenza dei costi della produzione.

Si prevede il mantenimento della partecipazione come meglio esplicitato nella conclusione.

Partecipazioni indirette

La società non detiene partecipazioni in altre società o enti.

CONCLUSIONE

Sebbene le due società HERA s.p.a. e GEOVEST s.r.l. non rispettino il parametro di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 20 TUSP in quanto svolgono attività analoghe si evidenzia:

- Hera s.p.a. è una società quotata in borsa e pertanto ne è consentito il mantenimento;
- Geovest s.r.l. rispetta il requisito di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del TUSP che prevede *“è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica”*;
- Peraltro Geovest rispetta il requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lettera e) come previsto dallo stesso comma 9-bis dell'art. 4 del TUSP.

Si ritiene quindi possibile mantenere entrambe le partecipazioni nelle suddette società.